

**“Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.**

# LE NUOVE REGOLE PER AFFRONTARE L'INVERNO

Il proliferare delle ordinanze sull'obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene ha reso indispensabile una direttiva unica che stabilisse i principi di base delle ordinanze per evitare confusione e poca chiarezza durante la circolazione in inverno

**SONIA PARI**

IL MINISTERO dei trasporti ha emanato una direttiva sulla circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza, per uniformare a livello nazionale la tipologia dell'obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo. La disposizione si è resa necessaria per evitare confusione sulle prescrizioni e dare un supporto all'utente che rischia di trovare anche nel giro di pochi metri obblighi con sostanziali differenze. In estrema sintesi la direttiva

(Prot. RU 1580 - 16.01.2013) dispone che: “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero

abbiano a bordo mezzi anti-sdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.

Poi, secondo punto fondamentale, è la previsione di un tempo determinato dell'obbligo: dal 15 novembre al 15 aprile. Al riguardo è prevista la rettifica delle ordinanze in essere che stabiliscono un periodo diverso e che devono modificare la data finale al 15 aprile. È fatta però salva la possibilità di adottare periodi temporali diversi per strade con condizioni particolari



MASERATI



**obbligo di  
pneumatici  
invernali o  
catene a bordo**

**dal 15 novembre  
al 15 aprile**

(esempio strade montane).

La direttiva vieta la circolazione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli nel periodo di vigenza dell'obbligo, in caso di neve o ghiaccio.

Anche i comuni, se dovessero esserci le condizioni, posso adottare gli stessi provvedimenti.

Per quanto riguarda il numero dei dispositivi si chiarisce che: i dispositivi antisdrucchiolevoli devono essere montati sulle ruote degli assi motore e per i pneumatici invernali si raccomanda, nel caso di vetture e trasporto leggero, il montaggio su tutte le ruote.

Infine, per uniformare le ordinanze è previsto un modello standard allegato alla direttiva che inoltre riporta la segnaletica da utilizzare per indicare la presenza dell'obbligo.

### **Il vademecum di Assogomma**

Per dare un contributo alla corretta informazione sul tema e sulla lettura della direttiva del 16.01.2013, il gruppo produttori di pneumatici di Assogomma ha re-

alizzato una nota che riporta i quesiti possibili e le relative risposte, e sintetizza in modo chiaro e diretto le nuove regole sulla circolazione in inverno nel nostro paese. (La nota è stata predisposta subito dopo la pubblicazione della direttiva ndr). "Questa direttiva è stata fortemente voluta e sollecitata già lo scorso inverno, da Assogomma e da Federpneus allo scopo di fare chiarezza circa l'applicazione dei provvedimenti che disciplinano la circolazione durante la stagione fredda e in particolare quelli riguardanti i pneumatici invernali e le catene" – commenta il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti – "È con grande piacere che annunciamo una condivisione da parte del Ministero dei trasporti in merito ai suggerimenti e alle considerazioni che Assogomma aveva espresso lo scorso anno con comunicazione del 10 gennaio 2012. Il gruppo produttori pneumatici di Assogomma e Federpneus sono da sempre impegnati a favorire il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità e della circolazione attraverso le campagne firmate Pneumatici

Sotto Controllo".

"La direttiva – continua Bertolotti – arriva con qualche ritardo rispetto all'inizio della stagione invernale non certo per una mancanza da parte dei Ministeri coinvolti, ma a causa delle sterili e ingiustificate polemiche riguardanti l'ormai famoso emendamento al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, che ne hanno ritardato la sua entrata in vigore. Sono queste e non altre le richieste che Assogomma aveva auspicato da tempo per fare chiarezza sulla materia superando i disagi lamentati dagli automobilisti e da tutti i soggetti professionali interessati".

Sul sito [www.pneumaticisottocontrollo.it](http://www.pneumaticisottocontrollo.it) sono consultabili le ordinanze che mano a mano vengono emesse in Italia. Allo stato attuale ne sono state rilevate 179 contro le 130 registrate lo scorso anno alla medesima data.

Non tutte le ordinanze attualmente vigenti sono conformi alla direttiva e di conseguenza le stesse dovranno essere rimesse nei termini e nei contenuti stabiliti dal Ministero. →

### ■ CHIARIMENTI SULLA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 16.01.2013

#### **Quali sono le finalità della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2013?**

La direttiva richiamata si propone di fornire un contributo alla interpretazione e alla operatività delle modifiche al Codice della strada intervenute con la Legge 29/7/2010, n. 120 e in particolare quanto disciplinato dall'art. 6, comma 4, lettera e) che prevede che l'ente proprietario della strada e/o il gestore, con apposita ordinanza, possano "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio". Tutto ciò in quanto alcuni proprietari hanno emanato provvedimenti risultati non coordinati e uniformi creando disagi agli automobilisti. In buona sostanza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto necessario impartire chiare istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli uffici territoriali di Governo, ai sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare le modalità di attuazione dei provvedimenti.

#### **Quando entrerà in vigore questa nuova direttiva?**

La direttiva è stata protocollata in data 16.01.2013 e registrata alla Corte dei Conti il 23.01.2013. La sua entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013. Di conseguenza la direttiva è entrata in vigore il 31 gennaio 2013 quindi si applica dall'inverno corrente sino al 15 aprile 2013, salvo estensioni temporali. Ovviamente le nuove regole saranno applicate anche per i prossimi inverni a meno che non intervengano ulteriori cambiamenti legislativi.

#### **Qual è l'ambito di applicazione e il periodo temporale previsto per le ordinanze?**

La nuova direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile utilizzando uno specifico fac-simile di ordinanza (vedi allegato A).

#### **È possibile prevedere periodi di vigenza diversi da quelli standard?**

Sì, è consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte.

#### **È possibile prevedere l'applicazione della direttiva nei centri abitati?**

Il Ministero ha chiarito che laddove ricorressero le condizioni climatiche disciplinate dalla direttiva, anche i Comuni possano adottare gli stessi provvedimenti anche all'interno dei centri abitati secondo quanto previsto all'art. 7, comma 1) del CdS.

#### **Come si dovranno comportare gli enti proprietari che hanno già emesso ordinanze non conformi alla nuova direttiva ministeriale?**

Tutti gli enti proprietari che hanno già emanato provvedimenti sul tema sono espressamente invitati a:

- rettificare la data del termine di fine periodo se diversa da quella prescritta (15 aprile);
- modificare l'ordinanza vigente se non conforme al modello ministeriale prescritto (vedi allegato A);
- impiegare segnali stradali conformi alla direttiva come riportati nell'allegato B sostituendo quelli non conformi già installati.





**Le ordinanze emanate dai proprietari/gestori a quali veicoli si applicano?**

Le ordinanze riguardano i veicoli M1 (autoveicoli con un massimo di 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli destinati al trasporto di merci avente massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate).

**Le moto e i ciclomotori sono soggetti agli obblighi previsti dalle ordinanze e alle normative che disciplinano la circolazione nel periodo invernale?**

Le moto e i ciclomotori non sono soggetti all'obbligo di pneumatici invernali e/o catene a bordo se previsto. È importante sottolineare che, laddove vigono le ordinanze, essi possono circolare ma solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto: pertanto in tali condizioni ne è vietata la circolazione.

**Quanti pneumatici invernali devono essere montati su una vettura?**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito e raccomanda l'installazione di pneumatici invernali su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Questa raccomandazione si applica anche nei confronti dei pneumatici chiodati che continuano a poter essere utilizzati limitatamente alla marcia su ghiaccio, per i veicoli M1, N1 e O1, secondo la circolare n° 58/71 protocollo n° 557/2174D del 22.10.1971.

**I pneumatici invernali e i mezzi antisdrucchiolevoli sono tra loro "complementari" o "in alternativa"?**

Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucchiolevoli, overossia le catene sono dispositivi "in alternativa" e non "complementari" ai pneumatici invernali. In altre parole le catene possono essere impiegate anche sui pneumatici invernali in condizioni estreme (abbondante innevamento fresco e forti pendenze) ma non è necessario il loro montaggio su pneumatici invernali in condizioni di normale innevamento e tantomeno durante l'intera stagione invernale.

**Su quali veicoli possono essere montate le catene e su quanti assi?**

In alternativa ai pneumatici invernali possono essere impiegati mezzi antisdrucchiolevoli overossia catene conformi al decreto del Ministero dei trasporti del 10.05.2011. Tale decreto disciplina i dispositivi di aderenza impiegabili sugli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi dispositivi di aderenza conformi alla norma austriaca (ONORM) V5119 per le stesse categorie di autoveicoli sopra citate. Il Ministero ha chiarito che i mezzi antisdrucchiolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: in altre parole per i veicoli a trazione anteriore o posteriore è sufficiente montare le catene solo su un unico asse, viceversa nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.

**Quali caratteristiche devono avere le catene a bordo e quali accorgimenti devono essere adottati?**

Le catene da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installate e in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e successivamente quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non previsto né è possibile il montaggio di dispositivi di aderenza.

(È una iniziativa del Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama). ■

